



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del 24-11-2018

Oggetto: INCARICO AVV. FABIO PIERDOMINICI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SCUOLA DISCUSSIONE PER ADOLESCENTI, COPPIE E FAMIGLIE ONLUS.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 13:20, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

BOTTICELLI SANDRO	SINDACO	P
ROMALDINI EMANUELE	ASSESSORE	A
PIATANESI PAOLO	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO ROBERTA BISELLO

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il responsabile del servizio

Vista la proposta n. del 21.11.2018 predisposta dal responsabile dell'area amministrativa che di seguito si riporta integralmente;

Visto che la Comunità Scuola Discussione per Adolescenti, coppie e famiglie Onlus con sede in Corridonia ha proposto l'appello in cassazione avverso la sentenza n. 648/2018 emessa nella causa 1444/2011 R.G. dalla corte di Appello di Ancona, pubblicata il 25.05.2018 e non notificata e cita il Comune di Gagliole, in persona del Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Considerato opportuno che questo Comune tuteli i propri diritti in sede giurisdizionale;

Atteso che l'Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale e che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad un incarico a professionista esterno.

Ritenuto pertanto nominare difensore legale di questo Comune l'Avv. Fabio Pierdominici di Camerino, legale di fiducia di questa Amministrazione incaricato da questo Comune con delibera Giunta Municipale n. 9 del 15.02.2012 per la tutela di questo Ente avverso l'appello della sentenza del tribunale di Macerata n. 606/11 G.r: 240/06 proposto sempre dalla suddetta Scuola di Discussione presso la Corte di appello delle Marche.

Richiamata la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza su contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs.163/2006;

Considerato che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, Sez.Reg.di controllo per la Lombardia, delibera 12.05.2008, n.29) non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia;

- che l'incarico in argomento costituisce prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. avente ad oggetto il patrocinio legale quale atto funzionale volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di rappresentanza e di difesa giudiziale dell'Ente per un determinato arco temporale e ad un corrispettivo prefissato;

-che, per quanto sopra, non risulta assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7.07.2011 par.4.3);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del DLGS 267/2000, dal responsabile del servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs 267/2000;

PROPONE

- 1) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dott. Sandro Botticelli, a proporre azione legale in giudizio, in nome e per conto del Comune di Gagliole, per la tutela dei diritti dell'Ente, avverso l'appello davanti la Suprema Corte di Cassazione della sentenza n. 648/2018 emessa nella causa 1444/2011 R.G. dalla corte di Appello di Ancona, promosso dalla Comunità Scuola Discussione per Adolescenti, coppie e famiglie Onlus di Corridonia.
- 2) Di proporre appello incidentale contro la compensazione delle spese;
- 3) Di nominare, all'uopo, l'Avv. Fabio Pierdominici di Camerino quale difensore legale di questo Comune;
- 4) Di demandare al competente ufficio amministrativo di provvedere al relativo impegno della spesa di € 6.000,00;
- 5) Di dichiarare, con separata , palese e unanime votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 del DLGS 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 24-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLO PAOLETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 24-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAOLO PAOLETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA BISELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 05-12-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Paoletti

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 05-12-2018